PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 10 (Convenzione Firenze)

La spesa sostenuta dal Municipio per la costruzione del palazzo verra' desunta dalla contabilita' finale dei lavori, eseguita in base ai capitolati ed elenchi dei prezzi che avranno servito per indire gli appalti.

Qualora nella liquidazione dei rapporti economici tra il Comune e lo Stato sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, i quali giudicheranno come amichevoli compositori: uno degli arbitri sara' nominato dal Consiglio comunale, un altro dal Ministero delle Poste e Telegrafi, ed il terzo sara' designato dai due primi, ed in caso di disaccordo dal presidente della Corte di cassazione di Firenze.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Firenze
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-firenze-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it